COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento
Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro
C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844
tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628
E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it
PEC:tecnico@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

"CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO"
(CATASTO INCENDI)
Aggiornamento annualità 2025

Legge 21 novembre 2000, n. 353
Legge quadro in materia di incendi boschivi

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento
Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro
C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844
tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628
E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it
PEC:tecnico@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

"CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO"
(CATASTO INCENDI)

Legge 21 novembre 2000, n. 353
Legge quadro in materia di incendi boschivi

RELAZIONE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'articolo 10, comma 2, l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale della Regione Sicilia al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

a) **Vincoli quindicennali.**
   Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. Su tali aree è consentita solamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, risulta necessario inserire un vincolo esplicito.

b) **Vincoli decennali.**
   Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.

c) **Vincoli quinquennali.**
   Sulle medesime are percorse da fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell''Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari

situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

2. METODOLOGIA

I. L'analisi dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco avviene tramite estrazione dei dati dal Sistema Informativo Forestale – Regione Siciliana (SIF) sifweb.regione.sicilia.it, predisposto dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Comando del Corpo Forestale. Tramite il SIF vengono individuate le particelle catastali interessate dagli incendi.

II. Successivamente, come previsto dalla normativa vigente in materia, saranno previsti aggiornamenti periodici.

III. Ai fini dell'aggiornamento del presente catasto, verrà compilata una "Scheda incendio" per ogni evento individuato, contenente il riepilogo dei dati estratti dal sistema su base catastale e dello strumento urbanistico vigente. Pertanto, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" del Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG), sarà composto dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnica e schede con il dettaglio delle aree percorse dal fuoco e l'elenco dei mappali catastali interessati;
- Cartografia costituita da una planimetria catastale estratta dal geo-portale SIF di cui una con evidenziate le aree percorse dal fuoco mediante campitura colorata.

3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni. La documentazione relativa al "Catasto delle aree percorse dal fuoco" sarà inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Sant'Angelo Muxaro. Le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto in questione.

4. ANALISI INCENDI DEL TERRITORIO COMUNALE

Alla data del 31.12.2025, come risultante dalle ispezioni effettuate nel database del SIF, sul territorio comunale di Sant'Angelo Muxaro si sono verificati gli incendi di seguito riportati nella Scheda 2025, che saranno

assoggettati ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 22 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

La scheda di seguito riportata l'elenco e i dati dei mappali interessati:

LOCALITA'	DATA	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICE TOTALE	SUPERFICE PERCORSA DA INCENDIO		
					BOSCO	PASCOLO	ALTRO
CONTRADA SALACIO	14/06/2025	4-5-6-8-	F. 4: 100, 130. F. 5: 45, 46, 47, 48, 52, 88, 97, 106, 116, 117, 123. F. 6: 9, 11, 24, 29, 33, 41, 50, 55, 147, 151. F. 8: 26, 29, 31, 39, 40, 41, 43, 62, 63, 64, 78, 189, 205.	137,09	45,90	72,37	18,82
CONTRADA GROTTA MURATA	28/06/2025	2-41-42-	F. 2: 150. F. 41: 22, 69, 187, 214. F. 42: 8, 47, 57, 58, 59, 67, 71, 73, 89, 90, 95.	25,59	0,00	25.57	0,02
CONTRADA LUPO NERO ALTO	29/06/2025	1-2-3-19-20-21-22-23-24-32	F. 1: 15, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34. F. 2: 2, 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 73, 75, 81. F. 3: 20, 37, 127, 205, 221, 222, 246, 247. F. 19: 12, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 85, 94, 100, 113, 126. F. 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 32, 38, 40, 41. F. 21: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,101, 102, 103, 104, 105, 106. F. 22: 17, 18, 20, 21, 26, 27, 58, 63, 69, 90, 91, 92, 93, 94, 97. F. 23: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 29, 35, 38, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 86. F. 24: 14, 21, 24, 25, 26, 193, 290, 292, 295, 342, 343, 370, 371, 372, 390, 391, 452, 538, 539, 558, 560, 613, 614. F. 32: 159, 205, 221.	751,78	79,40	487,76	184.62
CONTRADA BUBBA	17/07/2025	30-31-38	F. 30: 47, 56, 87, 91, 207, 208. F. 31: 57, 62, 65, 107, 108, 115, 121, 125, 132, 203. F. 38: 88, 610.	21,08	0,00	16,01	5,07
CONTRADA MIZZARO	21/07/2025	24-35-41	F. 24: 20, 36, 38, 44, 47, 55, 69, 71, 72, 74, 112, 126, 131, 132, 149, 152, 162, 163, 171, 173, 175, 207, 208, 209, 210, 215, 221, 256, 303, 304, 314, 322, 332, 333, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 360, 361, 362, 389, 394, 396, 398, 407, 412, 429, 454, 471, 472, 485, 499, 505, 507, 514, 529, 530, 567, 570, 571, 572, 573, 576, 597, 622, 627, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650. F. 35: 1, 16, 81, 82, 83. F. 41: 1, 112.	94,31	0,03	91,88	2,40

CONTRADA MIZZARO	25/07/2025	24-33	F. 24: 146, 147, 201, 206, 271, 399, 430, 431, 439, 535, 600. F. 33: 13, 30, 40, 57, 59.	23,05	4,95	13,65	4,45
MONTAGNA SANT'ANGELO MUXARO	14/08/2025	9-10-11-29-30-38-	F. 9: 202, 204. F. 10: 18, 140, 144, 145, 147. F. 11: 9, 10, 15, 16, 749, 763, 764, 1318, 1319. F. 29: 19, 22, 27, 29, 53, 59, 62, 68, 84, 89, 93, 100. F. 30: 2, 3, 4, 5, 12, 13, 18, 68, 76, 77, 101, 103, 105, 124. F. 38: 10, 15, 104, 105, 196, 430, 431, 432, 434, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 460, 596, 598, 599, 600, 717, 778, 779, 781, 783, 786, 915, 916.	114,34	1,27	93,64	19,43
CONTRADA IAZZO VECCHIO	14/09/2025	32	F. 32: 58.	2,49	0,05	2,38	0,06
CONTRADA IAZZO VECCHIO	16/09/2025	8-21-22-32-33	F. 8: 92. F. 21: 8, 9, 10, 13, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 66, 67, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 112, 113, 115, 116, 117, 119. F. 22: 27, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99. F. 32: 1, 3, 40, 52, 159, 175, 176, 178, 195, 196, 201, 205, 215, 219, 221, 222, 257, 310, 311, 314, 315, 319, 320, 321, 325, 329, 336, 337, 339, 340. F. 33: 4, 5, 8, 44, 80.	152,25	25,90	86,09	40,26

SANT'ANGELO MUXARO 30/07/2026

Il Responsabile del Settore II

Estratto della Legge 353/2000 Art. 10.

Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ***((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche))***. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a ***(euro 45))*** e non superiore a ***((euro 90))*** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a ***((euro 300))*** e non superiore a ***(euro 600))***. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ***((l'inottemperanza ai quali)*** può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ***((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000))***. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.